

N. 1428

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore BALDINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996**

---

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Massa

---

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei, poichè ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco, Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent. Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale.

Oggi questa disciplina appare del tutto inadeguata rispetto alle proporzioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha assunto in tutti i Paesi più avanzati. Il settore turistico è oggi una delle risorse più rilevanti per il Paese e deve essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato. In quest'ottica si muove il presente disegno di legge, il quale stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco al comune di Massa, senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco già esistenti.

Riguardo al divieto generale per il gioco d'azzardo, ormai da più parti si è rilevato come la disciplina complessiva della materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione monopolistica dello Stato sulle scommesse «legali» e la posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro città sedi dei casinò autorizzati.

D'altra parte il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata. L'istituzione di nuove case da gioco come quella in oggetto

consentirebbe di indirizzare i flussi di denaro oggi nelle mani della malavita verso canali leciti ed oltretutto funzionali per la vita delle comunità che le ricevono.

La scelta di Marina di Massa quale sede di casinò deve ricercarsi nella «vocazione» turistica che la cittadina ha sempre mantenuto negli anni, e che oggi deve essere opportunamente rinforzata, nell'ambito di una esigenza di sviluppo che riguarda un'area fortemente in crisi. La nuova istituzione della casa da gioco verrebbe a completare le strutture turistiche della cittadina, consentendo agli operatori del settore un'apertura verso mercati esteri fino ad oggi non appieno sfruttati. La presenza di un casinò attrezzato verrebbe a costituire un elemento trainante per tutta l'economia della provincia di Massa Carrara e della Versilia sia in termini di aumento delle presenze turistiche e di rilancio per i settori collegati con l'attività del casinò, sia sul piano delle risorse finanziarie. Quest'ultimo profilo è forse il più interessante se si pensa alla possibilità per le amministrazioni comunali e regionali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata all'attività di investimento e sviluppo, in grado di creare quel «circolo virtuoso» che è il vero segreto dello sviluppo economico.

In particolare, il disegno di legge attribuisce al comune di Massa il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune stesso. La regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge deve disciplinare la gestione del casino stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 2). In merito a quest'ultimo aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante

nel casinò (articolo 6). I proventi che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per il 20 per cento al comune di Massa, per il 40 per cento alla regione Toscana, e per il 20 per cento al comune di Carrara e per il

restante 20 per cento ai comuni della Lunigiana, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico, delle infrastrutture e all'occupazione (articolo 5).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data facoltà al comune di Massa di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nella cittadina di Marina di Massa.

## Art. 2.

1. Il presidente della giunta della regione Toscana, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio;

b) disposizioni relative alla registrazione delle presenze dei parlamentari nazionali ed europei, degli amministratori regionali e locali e degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia;

c) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

d) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

e) disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

f) le modalità per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di

concessione e i relativi controlli; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

3. Ove il presidente della giunta regionale non emetta, nei termini indicati, il decreto di cui al comma 1, il consiglio comunale di Massa è autorizzato ad emanare le norme regolamentari di cui al comma 2.

#### Art. 3.

1. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve essere concessa dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale di Massa nella quale possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico-storico idonei all'esercizio della casa da gioco.

#### Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario.

2. Entro un anno dalla data della gara d'appalto, gli eventuali lavori di cui al comma 1 dovranno essere conclusi e dovrà essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza.

#### Art. 5.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 20 per cento al comune di Massa, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne un terzo ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 40 per cento alla regione Toscana, con l'obbligo di destinarli interamente all'incentivazione delle attività turistiche;

c) per il 20 per cento, al comune di Carrara con l'obbligo di destinarli alla realizzazione delle infrastrutture e alla promozione delle attività nel settore lapideo;

d) per il 20 per cento ai comuni della Lunigiana, che avranno l'obbligo di destinare tali somme, da ripartirsi in proporzione al numero degli abitanti rilevato nell'ultimo censimento, ad attività di promozione turistica ed al recupero dei beni artistici.

#### Art. 6.

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.

2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

#### Art. 7.

1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 20 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.



